



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI

N. 691

DETERMINAZIONE

del 24 settembre 2026

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO DI BREO: COMPARTO BREO-RINCHIUSO. INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI - TERZO LOTTO. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA OHL DI HIDRI OLNOR. CUP: C93D19000220004 – CIG: BC052599B4

Il sottoscritto MAZZA FRANCESCO, Dirigente del Dipartimento Lavori Pubblici;

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 16/05/2026 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento denominato *“Riqualificazione centro storico di Breo: comparto Breo-Rinchiuso. Interventi di valorizzazione dei percorsi pedonali – terzo lotto”*, redatto dal personale tecnico del Dipartimento Lavori Pubblici, comportante una spesa complessiva di € 195.000,00;
- con provvedimento Prot. 0040608 del 16/10/2023 è stato nominato Responsabile Unico del Progetto l'arch. Luca Giaccardi, funzionario del Dipartimento Lavori Pubblici;
- il Codice Unico di Progetto assegnato è C93D19000220004;
- l'intervento in oggetto è stato inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028 approvato con verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 28/11/2025 e aggiornato con verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 29/04/2026;
- con Determinazione n. 421/2026 sono stati aggiudicati i lavori alla ditta Massucco Costruzioni S.r.l., con sede in via Genova n. 122, Cuneo, relativi all'intervento denominato *“Riqualificazione centro storico di Breo: comparto Breo-Rinchiuso; interventi di valorizzazione dei percorsi pedonali - Terzo lotto”*, per un importo pari ad € 111.729,51 oltre IVA al 22%, per complessivi € 136.310,00;

Dato atto che:

- con Determinazione n. 610 del 2026 è stata autorizzata la ditta Massucco Costruzioni S.r.l. con sede in via Genova n. 122, a subappaltare alla ditta Ohl di Hidri Olnor, con sede in via Garibaldi n. 28, Borgo San Dalmazzo (CN), l'esecuzione di lavorazioni

riconducibili alla categoria OG3, per un importo presunto complessivo di € 7.500,00, di cui € 200,00 per oneri della sicurezza;

- la ditta Massucco Costruzioni S.r.L. con sede in via Genova n. 122, con nota prot. n. 0042068 del 19/09/2026, ha richiesto di essere autorizzata a subappaltare alla ditta Ohl di Hidri Olnor, con sede in via Garibaldi n. 28, Borgo San Dalmazzo (CN), l'esecuzione di lavorazioni riconducibili alla categoria OG3, consistenti nella posa di cubetti, lastre cordoli per un importo presunto complessivo di € 2.300,00, di cui € 50,00 per oneri della sicurezza;
- ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, nei documenti di gara sono state individuate le prestazioni che devono essere eseguite direttamente dall'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto;
- le lavorazioni oggetto della richiesta rientrano nella categoria OG3, subappaltabile nel limite del 49%, e che, a seguito della presente autorizzazione, la percentuale complessiva delle lavorazioni subappaltate per tale categoria risulta pari a circa il 8,77% del relativo importo di categoria, nel rispetto del limite previsto dalla documentazione di gara.

Rilevato che il comma 4 dell'art. 119 del Codice Contratti dispone che i soggetti affidatari dei contratti di cui al codice stesso possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

- il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del titolo IV della parte V del D. Lgs. 36/2023;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

Preso atto che

- il subappalto senza autorizzazione è sanzionato dall'art. 21 della legge 13 settembre 1982 n. 646, a tenore del quale, tra l'altro, chiunque, avendo in appalto opere riguardanti le pubbliche amministrazioni, concedente anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con le pene ivi previste, ferma la facoltà dell'amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto;

Accertato che l'affidatario, ai sensi dell'art. 5 dell'119 D. Lgs. 36/2023:

- ha trasmesso con nota al protocollo 0042068 del 18/09/2026, il contratto di subappalto a questa stazione appaltante in cui è stato indicato puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
- il pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore sarà effettuato dall'appaltatore, secondo quanto concordato tra le parti, in deroga alla modalità di pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante prevista dall'art. 119, comma 11, del D.Lgs. 36/2023;
- il contratto di subappalto suddetto è corredato dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n.159 del 06/09/2011 l'autorizzazione non è soggetta alla verifica antimafia;
- le ditte hanno assunto gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti

dall'art. 3 della Legge 136/2010;

- l'appaltatore ha dichiarato che non sussistono forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 del C.C. con l'impresa subaffidataria;
- la ditta subaffidataria ha dichiarato il possesso dei requisiti di professionalità e affidabilità richiesti e che le verifiche si sono concluse con esito positivo;
- il contratto di subappalto non esonera la ditta affidataria dalla responsabilità sull'esatta esecuzione del servizio;
- l'instaurando rapporto non incide sulle condizioni contrattuali fissate in sede di aggiudicazione;

Dato atto che, ai sensi del comma 12, dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;

Dato atto che sono state osservate, nel caso in specie, le prescrizioni e le condizioni stabilite dall'art. 119 del D.Lgs. n.36/2023;

Ritenuto pertanto di poter concedere la richiesta autorizzazione;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 adottata in data 28/11/2025 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 adottata in data 22/12/2025 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2026/2028, nonché le successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 24/01/2026 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028, nonché le successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 28/03/2026 di approvazione del PIAO per il triennio 2026/2028;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000, da parte del competente responsabile del servizio;

D E T E R M I N A

Di autorizzare, secondo quanto indicato in premessa, Massucco Costruzioni S.r.L. con sede in via Genova n. 122, affidataria dei lavori di *“Riqualficazione centro storico di Breo: comparto Breo-Rinchiuso; interventi di valorizzazione dei percorsi pedonali - Terzo lotto”* a subappaltare alla ditta alla ditta Ohl di Hidri Olnor, con sede in via Garibaldi n. 28, Borgo San Dalmazzo (CN), l'esecuzione di lavorazioni riconducibili alla categoria OG3, per un importo presunto complessivo di € 2.300,00, di cui € 50,00 per oneri della sicurezza;

Di dare atto che le lavorazioni oggetto della richiesta rientrano nella categoria OG3, subappaltabile nel limite del 49%, e che, a seguito della presente autorizzazione, la percentuale complessiva delle lavorazioni subappaltate per tale categoria risulta pari a circa il 8,77% del relativo importo di categoria;

Di precisare che l'impresa aggiudicataria ed appaltatrice dovranno rispettare tutte le disposizioni previste all'art. 119 del D.lgs. 36/2023 al quale si rimanda;

Di specificare inoltre che:

- l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
- l'appaltatore è responsabile in solido col subappaltatore dell'osservanza da parte di quest'ultimo, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- l'operato del subappaltatore risponde solo e sempre l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile, salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro;
- la ditta subaffidataria ha dichiarato il possesso dei requisiti di professionalità e affidabilità richiesti e che le verifiche si sono concluse con esito positivo;
- il pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore sarà effettuato dall'appaltatore, secondo quanto concordato tra le parti, in deroga alla modalità di pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante prevista dall'art. 119, comma 11, del D.Lgs. 36/2023;
- la ditta subappaltatrice ha assunto gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010;
- nei cartelli esposti all'esterno del cantiere dovrà essere indicato il nominativo dell'impresa subappaltatrice;

Di dare atto che:

- non si è violato il disposto di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, così come indicato in premessa;
- il rapporto costituito tra la ditta subappaltatrice e la ditta affidataria non incide sulle condizioni determinate in sede di aggiudicazione;

Mondovì, li 24 settembre 2026

DLP/FM/LG/CV

IL DIRIGENTE
MAZZA FRANCESCO *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa